



LA NORMATIVA STORICA TRA IL 1919 E IL 1942: MONUMENTI AI CADUTI, OSSARI E SACRARI DI GUERRA

L'analisi e l'approfondimento delle fonti normative che dal primo dopoguerra al secondo conflitto hanno riguardato l'ideazione e la realizzazione di monumenti e complessi monumentali dedicati ai caduti, permette di intravedere l'evoluzione dell'ideologia e della simbologia legate al culto dei caduti, il mutamento del giudizio sulla Prima Guerra mondiale, ma anche il processo di cambiamento del gusto e degli aspetti estetici e stilistici, la cultura istituzionale della valorizzazione, infine l'approccio governativo in termini di tutela di tali beni in un determinato contesto storico e sociale.

Il culto dei caduti non è stato dunque solo un fenomeno che riguardava il sentimento, la memoria, il ricordo e l'intento commemorativo e celebrativo ad esso sotteso, ma un processo generale e massivo che ha investito le istituzioni governative tanto quanto l'opinione pubblica e che si è declinato nell'ambito legislativo ma allo stesso tempo in quello storico, artistico e sociologico, diventando specchio della storia e della cultura di un'epoca, sintomatico anche di una deriva in termini autoritari.

Il primo dopoguerra e il processo di costruzione della memoria ai caduti

Nel primo dopoguerra le istituzioni sono a lungo impegnate in una lenta e difficile operazione di conta dei caduti. Al ritorno delle salme nelle città di origine, già durante il conflitto, si pone innanzitutto il problema della loro collocazione, dal momento che i cimiteri cittadini non sono in grado di accoglierle tutte. È possibile individuare nei primi anni dopo la chiusura del conflitto una sorta di "prima fase"¹ del fenomeno di commemorazione dei caduti in cui sono l'iniziativa e il sentimento popolari, con l'appoggio delle Amministrazioni comunali, al di là delle prescrizioni normative, i fautori della realizzazione dei primi monumenti.

A livello locale si moltiplicano le iniziative mirate alla erezione di monumenti in memoria dei caduti, secondo un processo di commemorazione finalizzato a restituire dignità e onore a coloro che si erano battuti a costo della propria vita in una guerra massacrante. I Comuni adottano da subito una serie di provvedimenti volti al recupero delle somme necessarie, nonostante le difficoltà economiche del dopoguerra, e all'embrionale predisposizione di modalità di progettazione che coinvolgessero artisti e maestranze sia attraverso procedure concorsuali, sia attraverso affidamenti diretti.

D'altro canto si registra lo sviluppo di un vero e proprio sentimento popolare attraverso l'istituzione di comitati e commissioni "pro-monumento" che riuniscono figure diverse in ambito cittadino e promuovono iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a raccogliere i fondi necessari.

Un sentimento scaturito "dal basso", che trae origine proprio dalla condivisione del dolore, che attraversa tutti i ceti sociali e unisce famiglie intere.

1) P. Genovesi, *Il culto dei Caduti della Grande Guerra nel progetto pedagogico fascista*, in "Annali on-line della Storia dell'educazione e della politica scolastica" – n.1/2015, p. 88.

L'iniziativa popolare nell'ambito dei monumenti "della prima ora" accomuna anche la maggior parte dei comuni pugliesi, nei quali si registrano discussioni, riflessioni concertate con le amministrazioni volte a definire la ricostruzione di una memoria storica condivisa, in grado di eternare le gesta dei concittadini caduti.

I primi riferimenti normativi nell'immediato dopoguerra si collocano nel 1919 quando con i Regi Decreti del 13 aprile e del 19 maggio viene istituita una "**Commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra**" presso il Ministero dell'Interno.

Successivamente con **R. D. del 24 agosto 1919, n. 221** vengono stabilite composizione e strutturazione della Commissione: un generale d'esercito, in qualità di presidente; un senatore designato dal presidente del Senato; un deputato designato dal presidente della Camera dei Deputati; il presidente della Croce Rossa italiana; un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato; il presidente della Società di Solferino e San Martino; un membro del Consiglio superiore delle Belle Arti designato dal presidente; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e del Tesoro, designato dal rispettivo Ministro; un rappresentante delle Associazioni dei mutilati.

Scopo della Commissione è dare il proprio parere sui progetti di legge, di decreti e di norme generali concernenti le sepolture per i militari, su convenzioni con Governi esteri e su tutte le altre questioni relative alle materie sottoposte dai Ministeri interessati.

All'interno della Commissione viene istituito un Comitato esecutivo presieduto dal Presidente della Società di Solferino e San Martino e composto dal consigliere di Stato e da rappresentanti dei vari Ministeri, con i compiti di esaminare tutte le questioni da sottoporre successivamente alla Commissione nazionale, dare parere, in via d'urgenza e in luogo della Commissione, sulle questioni sottoposte dai Ministeri interessati, salvo a riferire alla Commissione nazionale in seduta plenaria, adempiere a tutte quelle altre mansioni che gli vengono deferite dalla Commissione. Con decreto successivo è nominato presidente della Commissione il generale Armando Diaz. Si avvia così un processo di "**istituzionalizzazione**" della tutela della memoria storica, in opposizione al dramma del conflitto, per offrire un apporto deciso e strutturato al tema delle onoranze, delle sepolture e della sistemazione delle salme.

A livello locale gli Enti avrebbero recepito questa disposizione generale e, facendola propria, avrebbero attuato le stesse dinamiche a livello territoriale, agevolando e sostenendo la nascita di altrettanti Comitati e Commissioni, con gli stessi scopi e gli stessi valori ispiratori.

Nel 1920 con D. L. del 29 gennaio viene quindi affidato l'incarico al Ministero della Guerra (Direzione Centrale di Sanità Militare) di procedere alla raccolta e alla sepoltura dei morti.

Il 10 marzo dello stesso anno il Ministero istituisce un Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze alle Salme dei Caduti (COSCG), che ha sede inizialmente a Udine, con l'obiettivo di rintracciare ogni tomba isolata ed esumarne la salma, individuare i cadaveri dispersi e raccoglierne le ossa. Il territorio di guerra è suddiviso in cinque zone (Brescia, Trento, Treviso, Udine, Gorizia) e vengono coinvolte dieci compagnie di lavoratori, ventidue sezioni per la disinfezione, cinque sezioni di carreggio e quattro squadre automobilistiche.

Nel maggio 1920 si dà inizio alle operazioni, esplorando dovunque, sui ghiacciai e fra le nevi, nei crepacci e nei burroni, sulle petraie del Carso, nelle oscure doline, nei campi invasi al di là e al di qua del Piave. Negli anni successivi vengono soppressi 2263 piccoli cimiteri di guerra e costruiti ex novo altri 64 cimiteri militari, ampliati quei cimiteri civili non più in grado di contenere le salme militari, raccolte circa 70.000 salme abbandonate sul campo e tratte altre 175.000 salme da sepolture improvvisate.²

2) Michele La Torre, "Cimitero", Enciclopedia Treccani in [www.treccani.it/enciclopedia/cimitero_res-4aa92bbb-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cimitero_res-4aa92bbb-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/)

Nel 1922 il R. D. L. n. 1386 del 29 ottobre (**allegato 1**) dichiara monumenti "***alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918***".

Nella precedente relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Facta al Re datata 29 ottobre in cui si riassumono gli intenti e le finalità di tale disposizione di legge traspare l'ideologia che ne è alla base: simboleggiare "***la visione genuina della guerra, compendiarne le fattezze storiche, incarnarne il tormento, il sacrificio e l'apoteosi***".

Le quattro aree principali prescelte (Pasubio, Grappa, Sabotino e S. Michele) insieme ad altre "pietre miliari" sono designate come i luoghi più significativi e concepite come monumenti dell'arte: conservati e custoditi, tramandati ai posteri sono "***l'espressione più alta e simbolica della guerra, delle sue ansie, dei suoi sacrifici e dei suoi trionfi***", li accomuna la medesima "***missione storica, educativa e morale***" e "***da esse, come da un libro aperto o dalle soglie di un tempio, potrà prorompere, in ogni epoca, alta e solenne la voce fascinante della epopea, l'ammaestramento indistruttibile della nuova religione della Patria***".

Nel suddetto Decreto si dichiarano dunque ufficialmente "zone monumentali" (art. 1) le quattro aree designate, delimitandone i confini, e si assoggettano all'alta sorveglianza del Ministero della Guerra "***che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti***" e "***a far erigere stele romane nelle località della fronte di guerra [...] sulle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo***" (art. 4).

Subito dopo la marcia su Roma e le dimissioni del Presidente Facta, Mussolini avrebbe preso il suo posto, inaugurando una nuova stagione storica e ideologica anche nell'ambito della commemorazione dei caduti.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma - Venerdì 3 novembre

Numero 258

Abbonamenti

la Roma, via presso l'Amministrazione, che si fa carico di tutto il Regno:
 Anno L. 63; semestrale L. 32; trimestrale L. 20

Abbonamenti all'Estero (Posti dell'Unione postale):
 Anno L. 120; semestrale L. 60; trimestrale L. 35

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine e mezzo, in Roma costa cent. 25 - arretrato in Roma, cent. 50 - nel Regno cent. 60 - all'Estero cent. 90

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli inserzioni.

Il prezzo annuo proporzionalmente.

Al prezzo di stampa in carta stampata ordinaria e fotografata, si aggiunge sempre la spesa di bolli di vendita stampati e di altri servizi dall'Art. 48, lettera a) della tariffa (allegata al regolamento approvato con decreto-legge n. 125, del 1919, e del regolamento derivato-legge n. 1124, del 1920).

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0,00 per ogni linea di notiziario e altri avvisi 0,50

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli inserzioni.

SOMMARIO

Parte ufficiale

Dimissioni e nomina di ministri e di sottosegretari di Stato. **MINISTERO DELL'INTERNO: Onorificenze al valor civile.**

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1922, n. 1385, concernente gli esecutori di S. E. l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

REGIO DECRETO 30 settembre 1922, n. 1365, che approva alcune convenzioni italo-austriache.

REGIO DECRETO 31 luglio 1922, n. 1370 relativo alla costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trento.

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1922, n. 1386, che dichiara monumenti alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918.

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Avviso - Rettifica d'istestazione Situazioni della Banca d'Italia e del Banco di Napoli - Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso - Ministero della guerra: Disposizioni sul personale dipendente.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 31 ottobre, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'on. prev. Avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento, ed ha dato incarico all'on. Benito Mussolini, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data, la Maestà Sua ha nominato l'on. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'Interno, con l'incarico di reggere « per interim » il Ministero per gli Affari Esteri, ed ha nominato Ministri Segretari di Stato per:

- le Colonie, l'on. Dott. Luigi Federzoni, Deputato al Parlamento;
 - la Giustizia e gli Affari di Culto, l'on. Avv. Aldo Origo, Deputato al Parlamento;
 - le Finanze, l'on. Prof. Alberto De Stefanis, Deputato al Parlamento;
 - il Tesoro, l'on. Prof. Vincenzo Tangorra, Deputato al Parlamento;
 - la Guerra, l'on. Generale Duca Armando Diaz, Senatore del Regno;
 - la Marina, l'on. Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Senatore del Regno;
 - l'Istruzione Pubblica, il Prof. Giovanni Gentile;
 - i Lavori Pubblici, l'on. Avv. Prof. Gabriello Carnazza, Deputato al Parlamento;
 - l'Agricoltura, l'on. Nob. Avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, Deputato al Parlamento;
 - l'Industria e il Commercio, l'on. Conte Avv. Teofilo Rossi, Senatore del Regno;
 - il Lavoro e la Previdenza sociale, l'on. Stefano Cavazzoni, Deputato al Parlamento;
 - le Poste e i Telegrafi, l'on. Duca Dott. Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, Deputato al Parlamento;
 - le Terre liberate dal nemico, l'on. Avv. Giovanni Giuriani, Deputato al Parlamento.
- Accettate, con decreto del 31 ottobre, le dimissioni di Sottosegretari di Stato del Gabinetto presieduto dall'on. Facta, Sua Maestà il Re, con decreto di pari data ha nominato Sottosegretario di Stato per:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. Prof. Giacomo Acerbo, Deputato al Parlamento;
 - gli Affari Esteri, l'on. Avv. Ernesto Vassallo, Deputato al Parlamento;
 - le Colonie, l'on. Giovanni Marchi, Deputato al Parlamento;
 - l'Interno, l'on. Aldo Finzi, Deputato al Parlamento;
 - la Giustizia, e gli Affari di Culto, l'on. Avv. Fulvio Milani, Deputato al Parlamento;
 - le Finanze, l'on. Avv. Pietro Lásaris, Deputato al Parlamento.

Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati soltanto ad estendere le operazioni di cui all'articolo 2 del presente statuto.

TITOLO V.

Scioglimento dell'Istituto

Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, potrà deliberare modificazioni al presente statuto, salvi sempre gli scopi dell'Istituto determinati dal precedente art. 2.

Le modificazioni allo statuto soggiacciono all'approvazione del Consiglio comunale di Trento e non avranno vigore se non dopo la conferma con decreto Reale.

Art. 21.

Nel caso di liquidazione dell'Istituto per l'impossibilità di conseguire il suo scopo o per la perdita della metà del suo patrimonio, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi si rimborseranno le somme che gli Enti versarono effettivamente per la costituzione del capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto alla Congregazione di carità di Trento.

Art. 22.

A quanto non è previsto dal presente decreto, s'intende provvedere in conformità alle leggi vigenti per le case popolari e per l'industria edilizia ed al regolamento ed ai decreti emanati per la loro esecuzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
 Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

Relazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto-legge per la dichiarazione di monumentalità di alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918.

SIRE!

Il proposito di far coincidere la dichiarazione di Festa Nazionale del 4 novembre - giorno dell'epopea della nostra guerra - con l'elevare a dignità di monumenti nazionali le località dei nostri campi di battaglia che più sono legate alla storia per immortali fasti di eroismo e di sacrificio, corrisponde ad un doveroso e patriottico assunto.

In quella medesima ricorrenza, il 4 novembre 1921, la Nazione con sacra alla religione del suo culto la Tomba del Soldato Ignoto; e quest'anno d'opo di integrare il patriottico gesto consacrandosi i capisaldi dell'arena sulla quale l'Esercito d'Italia combatté, si immolò e vinse, acc'chè la visione della epica lotta si tramandi ai venturi a perenne testimonianza della grandiosità e della virtù della gesta.

La pratica di tale assunto richiede alcuni temperamenti. La grande distesa della nostra fronte, egualmente prodiga ovunque di patriottici sacrifici, rendeva naturalmente perplessi nella scelta. Nel contempo, un saggio criterio di pubblica economia prescriveva di ridurre le aree da destinarsi al culto per estendere la cerchia delle terre venute liberamente utili al fruttuoso lavoro dei campi ed all'opera feconda delle ricostruzioni.

Si designarono così alcuni capisaldi sacri all'epica lotta - o zone monumentali - capaci di riassumere e di simboleggiare in sé la visione genuina della guerra, di compendiarne le fattezze eroiche, di incarnarne il tormento, il sacrificio e l'epopea. Poi

si provvide a collegare quei capisaldi - della dignità dei tempi - con altri che ad essi si ricollegano nella rappresentazione unitaria della lotta e di onorarli con tangibili segni, in guisa da comporre un quadro dai lineamenti epici poliptici di suggestione patriottica ed eroica.

Con tali concetti, si prescelsero e designarono le quattro zone monumentali nell'istato di riassumere in esse - quasi in simbolo - l'intera epopea della guerra. E sono il Pesubio, il Grappa, il Sabotino ed il S. Michele. Impersona infatti il Pesubio la strenua difesa della fronte tridentina, il Grappa l'incrollabile resistenza della fronte italiana fra monti e mare, il Sabotino ed il S. Michele il calvario dei primi anni della nostra guerra che temprò sull'arida cote del Carso, da Tolmino a Montebelluna, la spada della Piave e di Vittorio Veneto.

A quei capisaldi si collegano altre pietre militari così da integrarne il significato educativo e morale: orme delle vicende della lotta - tangibili come il fluttuare dei mareai sui percosci scogli - sragoccoli di gesta individuali e collettive, vestigia di sacrifici e di eroismi ed, in tale armonia, si integra la filonominia della lotta gigantesca tanto nella sua gloriosa sintesi quanto nella analisi fatta di pertinenti e distanti sacrifici umani.

L'austerità del gesto artistico deve essere legge in materia così eroica, e perciò sui luoghi i lineamenti della lotta nella loro espressione reale ed eloquenti rappresentano, per sé medesimi, insuperabile monumento dell'arte. Rarrivarsi, custodirli, tramandarli nella loro integrità epica, deve essere, quindi, il primo ed il più sacro compito, dappochè essi soltanto parlano la voce alta della guerra e del sacrificio vero. E sono nomi di trincee, testimoni della lotta dura, caverne nella quali si fuocò per lunghe e scure vigile il raggio della Vittoria, calvari di morti, mete di poggj sanguinanti, capisaldi d'azione e di reazione nell'ultima vicenda della guerra aspra e tremenda.

Tutte queste vestigia debbono essere conservate e rivendicate nelle loro fattezze derivate dalla ste sa guerra, senza altro sovrappiù di speciali opere d'arte che altererebbero l'autenticità del volto eroico. Alcune s'ete originali romane potranno invece segnare i capisaldi secondari, acc'chè essi, con gesto silenzioso e felice, perpetuino ardimenti e sacrifici e, con la loro semplice presenza, idealmente collegino nello spirito le antiche glorie alle nuove fortune d'Italia.

Il sacro compito di conservare e di custodire le zone monumentali deve essere affidato ai superstiti dell'epopea, cioè ai mutilati e combattenti, affinché si tramandi in'egra la visione della lotta, si rinfiammi nella tradizione orale e si nobiliti nella tangibile presenza degli artefici della Vittoria.

L'autorità militare competente nei rispetti territoriali dovrà imprimere unità d'impulso alla sorveglianza ed alla custodia delle zone monumentali; darà opera alla manutenzione degli accessi, cooperare, in costante ed affettuosa gara, acc'chè sia osservata l'originalità e la integrità storica dei capisaldi della lotta.

La spesa complessiva per la sistemazione delle zone suddette, per l'apposizione di scritte ispirate, per il trasporto e l'erezione di una dozzina di stèle romane ai capisaldi secondari e per l'alloggiamento dei custodi, è stata concretata nella somma di L. 250.000. Spesa davvero modesta, ove si ricordi che il Belgio ha tentato stan'ato la somma di fr. 300.000 per una prima sistemazione dei suoi « sites de guerre » o monumenti nazionali di guerra, sopra una distesa di fronte che si può ragguagliare a circa un quindicesimo della nostra; dall'Adamele al Timavo.

Così le zone monumentali scritte e designate conforme l'antichissima coscienza della Nazione, la quale ormai, ravvisa in quei capisaldi l'espressione più alta e simbolica della guerra, delle sue ansie, dei suoi sacrifici e dei suoi trionfi - completate dalle altre vestigia sacre - potranno ben rispondere alla loro missione storica, educativa e morale e tramandarli nella loro integrità al

Fig. 1-2: Allegato 1- Relazione e Regio Decreto Legge, 19 ottobre 1922, n. 1386

colto ed alla ammirazione del venturi. Da esse, come da un libro aperto o delle soglie di un tempio, potrà prorompere, in ogni epoca, alta e potente la voce fascinante della epopea, l'ammassamento indistruttibile della nuova religione della Patria.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il numero 1386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i Figli che per la Sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate ad immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali:

1. MONTE PASUBIO.
2. MONTE GRAPPA.
3. MONTE SABOTINO.
4. MONTE S. MICHELE.

Art. 2.

Le zone monumentali sono così delimitate:
PASUBIO, sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm ed il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima.

Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Searubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm.

GRAPPA, sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonna ed il rifugio del Club alpino.

Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa.

SABOTINO, sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaecato ad ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) ad est.

Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Verholje-Sabotino.

SAN MICHELE, sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 ed il monumentino commemorativo della Brigata « Ferrara » a sud-est della cima 4.

Strada d'accesso: rotabile Peteano-San Michele-San Martino.

Art. 3.

Le zone monumentali di cui all'art. precedente sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della guerra, che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti ed alla manutenzione delle strade d'accesso.

Art. 4.

Lo stesso Ministero provvederà a far erigere stelo romano nelle località della fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo, secondo le proposte della Commissione interministeriale, di cui al Regio decreto 22 dicembre 1921.

Art. 5.

Per la prima sistemazione delle zone monumentali e delle strade d'accesso e per il collocamento delle stele di cui all'art. 4, è istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1922-1923 un apposito capitolo con lo stanziamento di L. 250.000.

E' diminuito di altrettanta somma lo stanziamento del capitolo 66 dello stato di previsione suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - SOLERI - PARATORE.

Visto il guardasigilli: ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Avviso.

Si notifica che nel giorno di lunedì 20 del mese di novembre 1922 in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministri delle finanze e del tesoro in via Venti Settembre) si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 434 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 373, ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 2.170.000, saranno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1923.

Roma, 3 novembre 1922.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Il fascismo e l'appropriazione del culto dei caduti

Durante il ventennio il regime si appropria in maniera sempre più decisa del fenomeno delle onoranze ai caduti e della trasmissione della memoria a tal punto che si può parlare di vera e propria "fascistizzazione" del culto dei caduti.

Il fascismo si propone *"come unico erede dell'esperienza vittoriosa e impone il ricordo dei caduti nella prospettiva di una pedagogia politica dell'obbedienza e del sacrificio"*.³

Si è dunque in quella che Genovesi individua come "seconda fase" in cui, a partire dal 1922, il regime fascista detta *"una standardizzazione dei temi estetici e dei contenuti, eliminando sistematicamente le voci discordanti ed accentuando in modo marcato il tono nazionalistico e militaristico"*.⁴

Si avvia così una sistematica distruzione delle lapidi e dei monumenti che esprimono visioni discordanti rispetto al messaggio fascista, e allo stesso tempo si definiscono, in modo più marcato rispetto al passato, delle vere e proprie "linee guida" per la progettazione e realizzazione di parchi delle rimembranze, sacrari, edifici (asili, scuole, orfanotrofi) (fig. 4).

3) P. Genovesi, *op. cit.* p. 92.

4) *Id.*, p. 88.

Fig. 3: Allegato 1- Relazione e Regio Decreto Legge, 19 ottobre 1922, n. 1386



Fig. 4: Bari, Saverio Dioguardi, Monumento Ossario, 1924 (Gentile G., Scheda SIGEC NCTN 00304534, 2016)

La prima significativa tappa normativa di questo nuovo momento storico è rappresentata dalla circolare del 27 dicembre 1922 del Ministero della Pubblica Istruzione a firma del Sottosegretario di Stato Dario Lupi e inviata a tutti i regi Provveditori agli Studi in cui viene richiesto che:

le scolaresche d'Italia si facciano iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la Strada o il Parco della Rimembranza. Per ogni Caduto nella grande guerra, dovrà essere piantato un albero; gli alberi varieranno a seconda della regione, del clima, dell'altitudine.⁵

Il giorno successivo lo stesso Ministero pubblica sul Bollettino Ufficiale n. 52, la circolare n. 73 (**allegato 2**), nella quale vengono illustrate le "norme per la costituzione dei Viali e Parchi della Rimembranza".

Nello specifico vengono dettagliate le operazioni "tecniche" a cura delle scolaresche per la realizzazione di Viali o Parchi: dalle dimensioni delle buche in cui piantare gli alberi, alle modalità di concimazione e potatura, alla costruzione dei "ripari" con "tre regoli di legno dai tre colori della bandiera nazionale". Nella circolare sono anche specificate le specie di piante da allevarsi in base alle aree geografiche e la spesa complessiva per il collocamento di una piantina, che potrà essere coperta dalle Associazioni dei Combattenti e dei Fasci di Combattimento.

Qualora ***i Comitati Esecutivi non riescano a provvederle sul luogo e mediante pubbliche sottoscrizioni od oblazioni, ciò che è raccomandabile, data la scarsa disponibilità dei vivai demaniali potranno essere richieste al Ministero di Agricoltura per il tramite del Sottosegretariato alla Pubblica Istruzione mercé riempimento ed invio del modulo.***

5) *Viali e parchi della Rimembranza*, in www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/pietre/spip.php?article442

Mi riservo di comunicare al più presto norme e istruzioni particolareggiate, dopo che avrò preso gli opportuni accordi col Ministero dell'Agricoltura, che dovrà fornire a tempo debito le piante ad ogni Comitato.

Chiedo alla S. V. Ill.ma di voler precisare a questo Ministero la sua preziosa collaborazione, perchè la idea patriottica e pietosa di oggi sia al più presto possibile un fatto compiuto.

Sarò grato di quanto Ella sarà per comunicarmi al riguardo, così come di ogni proposta che venga a facilitare il raggiungimento dello scopo che mi sono prefisso.

f.º LUPI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Estratto dal « Bollettino Ufficiale » N. 52, del 28 dicembre 1922).

CIRCOLARE n. 73.

NORME PER I VIALI E PARCHI DELLA RIMEMBRANZA

Ai RR. Provveditori agli Studi.

Lungo i lati delle vie, o nei luoghi nei quali si ritiene opportuno formare Viali o Parchi della Rimembranza, si aprano alle dovute distanze (variabili secondo le specie di piante da allevarsi) tante buche di un metro in quadro, e profonde un metro. Sul fondo delle buche dovranno porsi calcinacci e pietrame in maggiore o minore quantità secondo che il terreno è più o meno compatto ed umido; e, dove sia necessario e possibile, si dia facile smaltimento all'acqua, che potrebbe stagnare nel sottosuolo, mediante canaletti di scolo.

Si sovrapponga poi uno strato di terra buona dello spessore di dieci centimetri, indi un poco di letame maturo con aggiunta di perfosfato (un chilogrammo per ogni buca).

Riempita quindi la buca con la terra precedentemente tolta, vi si faccia nel mezzo una buchetta quadra di cinquanta centimetri di lato e di profondità. Nel mezzo di questa si fissi un paletto colorato in bianco, che dovrà servire di sostegno alla piantina e che non dovrà essere più alto, da terra, del fusticino della piantina stessa fino al punto in cui hanno principio le ramificazioni.

Si metta sul fondo della buchetta una certa quantità di buon terriccio vegetale addizionato di perfosfato e cenere viva di legna, poi si collochi la piantina accanto al paletto di sostegno e si riempia la buchetta con buona terra pure concimata con perfosfato e cenere di legna (duecento grammi di perfosfato e cinquecento di cenere di legna per piantina). Infine si leghi la piantina al paletto tutore con un vimine, interponendo fra questo e la corteccia un cuscinetto formato da un pezzo di canna di granoturco diviso a metà. Poi si innaffi abbondantemente.

Durante la primavera e l'estate si spargano attorno a ciascuna pianta cinquanta grammi di nitrato sodico, ripetendo la concimazione ogni due mesi e facendo seguire alcune zap-pature e, se occorre, qualche innaffiamento.


Per le potature di formazione della chioma e per le cure successive di allevamento, rivolgersi alla locale Cattedra ambulante d'agricoltura, o, dove esistono, alla Scuola pratica d'agricoltura o all'Ufficio forestale.

Eseguito l'impianto si deve provvedere al collocamento del *riparo*.

Affinchè i Viali ed i Parchi della Rimembranza presentino un aspetto uniforme e caratteristico nelle diverse località

d'Italia, i ripari delle piantine debbono esser formati nel seguente modo:

Tre regoli di legno dai tre colori della bandiera nazionale e dell'altezza di m. 1 a 1,50, della larghezza di cent. 8 e dello spessore di cent. 2 descrivano un tronco di piramide triangolare e siano tenuti fissi da sei traversine sottili di ferro, tre all'estremità superiore della lunghezza di cent. 30 e tre a metà dei regoli della lunghezza di cent. 40. Uno dei regoli e precisamente quello colorato in bianco, alquanto più lungo degli altri due, dovrà portare a 10 centimetri dall'estremità superiore una targhetta in ferro smaltato, con la dicitura:



IN MEMORIA
DEL (*grado, nome, cognome*)
CADUTO NELLA GRANDE GUERRA
II. (*data*)
A (*nome della battaglia*).

I regoli, nella loro parte inferiore e per venti centimetri, sarà opportuno vengano spalmati di carbolineum o di catrame. Le traversine di ferro dovranno essere colorate in alluminio.

A metà distanza fra la superficie del terreno e le prime traversine e fra queste e le seconde siano tesi due fili di ferro spinosi.

L'Istituto « Archimede », che ha sede in Roma, Viale Ardeatino 8, specializzato nella preparazione di materiale scientifico didattico, si è assunto di fornire a quei Comitati che

li richiederanno, detti ripari e le targhette relative. I ripari sono costruiti in parti separate, ma in modo da potere esser facilmente montate. I regoli vengono colorati con procedimento speciale per assorbimento del legno, allo scopo di assicurare la conservazione per molti anni. Le targhette sono in ferro smaltato.

I prezzi fissati dal detto Istituto sono i seguenti:

Riparo completo a tre colori, dell'altezza di m. 1,00	L. 14
Id. id. id. di m. 1,50	» 15

Nei prezzi suddetti è compresa la targhetta con l'iscrizione.

Nell'ordinazione si dovrà indicare con precisione, per i ripari, l'altezza dei regoli; per la iscrizione nelle targhette, il grado, nome e cognome dei caduti, la data della morte e il nome della battaglia o del luogo ove essa avvenne.

Le specie delle piante da allevarsi possono essere le seguenti:

Per l'Italia Settentrionale:

Pini — Abeti — Cipressi — Querce — Faggi — Ippocastani, ecc.

Per l'Italia Media:

Pini parasole — Cipressi — Querce — Platani — Tigli — Acacia Julibrissin — Eucaliptus — Paulownia — Cercis Siliquastrum — Melia Azederack — Celtis australis — Aceri — Maggiociondolo.

Per l'Italia Meridionale:

Cipressi — Elci — Platani — Melangoli — Diospiros, ecc.

La spesa complessiva per il collocamento di una piantina si preventiva come segue:

a) Apertura della buca	L.	—	—
b) Trasporto del pietrame e dei calcinacci. »	»	—	—
c) Riempimento della buca	»	—	—
d) Collocamento della piantina	»	—	—
e) Letame, terriccio, perfosfato, cenere e nitrato sodico	»	3	3
f) Costo della piantina (in media)	»	10	10
g) Costo del sostegno	»	1	1
h) Costo del riparo e targhetta	»	14	15
		<hr/>	
	L.	28	29

È a ritenere che le spese, di cui alle lettere *a, b, c, d*, potranno essere risparmiate, da poichè si confida che ai relativi lavori saprà provvedere la fraterna premura delle Associazioni dei Combattenti e dei Fasci di combattimento.

Quanto alle piante, di cui alla lettera *f*, ove i Comitati Esecutivi non riescano a provvederle sul luogo e mediante pubbliche sottoscrizioni od oblazioni, ciò che è raccomandabile, data la scarsa disponibilità dei vivai demaniali, potranno essere richieste al Ministero di Agricoltura per il tramite del Sottosegretariato alla Pubblica Istruzione mercè riempimento ed invio del modulo che si allega.

Roma, 27 dicembre 1922.

Il Sottosegretario di Stato
DARIO LUPI.

PROSPETTO
dei Comitati costituiti e dei Parchi inaugurati
fino al 15 Ottobre 1923.

PROVINCE	Numero dei Comuni	Comitati costituiti	Percentuale	Parchi inaugurati
1 Ascoli Piceno	42	42	100	15
2 Bari	53	53	100	6
3 Bergamo	306	306	100	5
4 Ferrara	21	21	100	2
5 Firenze	76	101	100	26
6 Grosseto	20	21	100	5
7 Livorno	9	9	100	4
8 Lucca	26	27	100	6
9 Modena	45	45	100	3
10 Pisa	42	45	100	13
11 Siracusa	32	32	100	—
12 Trapani	20	20	100	—
13 Treviso	96	96	100	1
14 Verona	113	113	100	31
15 Lecce	144	131	99	5
16 Avellino	128	126	98	20
17 Foggia	54	53	98	15
18 Vicenza	127	124	98	23
19 Arezzo	40	39	97	6
20 Forlì	41	40	97	2
21 Reggio Emilia	45	44	97	4
22 Ancona	51	49	96	5
23 Aquila	132	127	96	15
24 Ravenna	18	17	95	1
25 Roma	228	218	95	41
26 Benevento	73	69	94	8
27 Palermo	76	72	94	16
28 Catania	63	58	92	1
29 Girgenti	41	38	92	1
30 Novara	440	402	91	50
31 Pavia	221	199	90	25
32 Messina	100	85	85	6
33 Siena	36	30	83	17
34 Sondrio	78	65	83	12
35 Como	511	406	80	274
	A RIPORTARE 3323	A RIPORTARE 664		

Fig. 9-10: Allegato 2- Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare n. 73, in "Bollettino Ufficiale" n. 52 del 28 dicembre 1922

PROVINCE	Numero dei Comuni	Comitati costituiti	Percentuale	Parchi inaugurati
	RIPORTO 3323		RIPORTO 664	
36 Massa Carrara	35	28	80	3
37 Potenza	125	97	78	29
38 Caltanissetta	29	22	76	4
39 Macerata	55	42	76	—
40 Pesaro e Urbino	74	56	75	9
41 Bologna	61	44	72	5
42 Cremona	133	93	70	6
43 Porto Maurizio	107	75	70	9
44 Udine	179	126	70	13
45 Mantova	68	46	67	11
46 Genova	198	129	65	4
47 Padova	103	66	64	8
48 Belluno	66	41	62	11
49 Catanzaro	154	91	60	5
50 Perugia	152	92	60	—
51 Cagliari	256	148	58	10
52 Cosenza	152	88	58	6
53 Napoli	70	41	58	4
54 Venezia	50	29	58	1
55 Sassari	107	61	57	7
56 Reggio Calabria	108	60	55	3
57 Rovigo	63	35	55	3
58 Torino	442	234	53	86
59 Parma	50	22	44	—
60 Alessandria	343	133	39	20
61 Brescia	280	109	39	69
62 Caserta	191	65	35	3
63 Milano	309	110	35	23
64 Chieti	120	41	34	8
65 Cuneo	263	88	34	7
66 Piacenza	47	16	34	—
67 Campobasso	134	41	30	6
68 Teramo	75	20	26	2
69 Salerno	158	32	20	9
	TOTALE 5735		TOTALE 1048	

Il coinvolgimento delle scuole denota il valore fortemente pedagogico e didattico che il governo intende conferire alle operazioni riguardanti il culto dei caduti.

Un ulteriore esempio dell'intento di rendere i giovani studenti protagonisti del processo di tutela della memoria è rappresentato dal R.D. n. 2747 del 9 dicembre 1923 avente ad oggetto la **"Costituzione di una guardia d'onore in ogni Comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della Rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale" al fine di "mantenere alto e presente nell'animo della gioventù studentesca il sentimento di riverenza e di gratitudine verso i gloriosi caduti per la Patria". All'art. 5 si chiarisce come "la guardia d'onore farà servizio d'onore presso i luoghi sacri alla ricordanza dei caduti nei giorni anniversari dello Statuto, della dichiarazione di guerra, della Vittoria e della Marcia su Roma".**

Il fascismo si racconta come esito della Grande Guerra e si appropria della sua eredità storica e della commemorazione dei caduti.

Fig. 11: Allegato 2- Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare n. 73, in "Bollettino Ufficiale" n. 52 del 28 dicembre 1922

A pochi anni di distanza, la Legge n. 559 del 21 marzo 1926 dichiara pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza dedicati "***nei diversi Comuni del Regno, ai caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste***".

Ancora una volta una fonte legislativa sancisce l'equiparazione ideologica e culturale della Prima Guerra con il fascismo: i caduti di guerra sono posti sullo stesso piano delle vittime fasciste, la morte per la Patria ha lo stesso valore della morte per la causa fascista. Monumentalizzarne il culto allo stesso modo, nella stessa legge, significa accomunarne la simbologia.

In questo momento storico, aldilà delle iniziative in campo normativo assume un valore emblematico la presa di posizione del regime anche rispetto all'estetica dei monumenti. Non solo si assiste ad un processo di distruzione dei monumenti ritenuti in contrasto con l'ideologia fascista di guerra e di morte per la patria, ma si gettano le basi per una trasformazione stilistica delle modalità commemorative.

Esemplificativo in tal senso è il caso del concorso per il Monumento al Fante da erigersi presso Monte San Michele: il progetto vincitore di Eugenio Baroni non verrà realizzato perché improntato all'idea di guerra come olocausto o sacrificio tragico, una visione tacciata dal regime come "disfattista".

Il sacrificio secondo il duce non deve apparire come un fatto tragico e immane, ma come un evento glorioso e desiderato. La vicenda del concorso si ripercuote sulla concezione estetica dei monumenti ai caduti che subisce in questi anni una trasposizione: dalla caratterizzazione drammatica e dolorosa dei primi anni del dopoguerra si passa a quella eroica, che troverà pieno compimento nei sacrari di lì a poco realizzati.

Nel 1928 il Partito invita a investire i fondi raccolti per i monumenti in opere di «pubblica utilità» dedicate ai Caduti o alla Vittoria. Si manifesta dunque anche la volontà di concentrare l'interesse non verso monumenti ma verso opere di maggiore importanza, di interesse pubblico, imponenti e di maggiore visibilità.

Il piano Faracovi e la sistemazione delle salme dei caduti

Il Commissario straordinario per le Onoranze, il generale Giovanni Faracovi, nominato nel 1927, introduce un piano per la sistemazione definitiva delle salme dei caduti, fissando anche i "principi" a cui devono attenersi le strutture destinate alle sepolture: perpetuità, individualità, monumentalità, posti d'onore ai decorati e promiscua raccolta dei resti unicamente per le salme non identificate. Il piano di Faracovi, presentato ufficialmente a Mussolini nel 1930, avanza la soluzione del "grande concentrazione di salme". Questa soluzione avrebbe di fatto trasformato i cimiteri di guerra in santuari: non più semplici "ossari", termine che rimandava ad una visione distruttiva e pertanto inaccettabile dal regime, ma "complessi monumentali" da trasformare in vere e proprie mete di pellegrinaggio. Il piano Faracovi trova una sua piena attuazione nell'iter che porta all'approvazione della Legge n. 877 del 12 giugno 1931. Nel 1931 nella discussione del disegno di legge sulla sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra l'onorevole Baistrocchi ricorda come esse "**siano sparse in cimiteri militari e civili mal ridotti e dislocati disordinatamente nella ex-zona di guerra**". La necessità di porre ordine e restituire una tomba dignitosa ad ogni caduto porta il governo a discutere sull'eventualità di predisporre cimiteri, che siano "**ben organizzati e dislocati in maniera da mettere in luce la fisionomia di questa nuova Italia, dal suo volto tipicamente guerriero**". In totale vengono realizzate quaranta opere monumentali, a partire dai tre principali fronti di guerra (Isonzo, Piave, Santo Stefano di Cadore) a cui si aggiungono le opere nelle zone di retrovia.

La Legge n. 877, che scaturisce dalla discussione, introduce la figura del Commissario per le onoranze ai Caduti in Guerra, assistito da una Commissione consultiva, con l'incarico di "**provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio**" (art. 1). La composizione di quest'ultimo organo e le funzioni esercitate rimandano per molti versi al precedente R. D. n. 221 del 24 agosto 1919.

Le principali province sono indicate nell'art. 5: Brescia, Sondrio, Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Trento, Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume, Zara. All'art. 6 viene introdotta la facoltà in capo al commissario di **"abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilità di uno stabile assetto"**. Si stabilisce che **"i progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra del Regno sono compilati normalmente a cura dell'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra"** (art. 9) e che i sepolcreti di guerra siano consegnati ai Comuni del territorio in cui sono ubicati **"con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo"**. Inoltre è previsto un contributo statale per i Comuni non facenti parte dei territori stabiliti all'art.5 per le spese di manutenzione e custodia a cui comunque essi sono tenuti (art. 12).

A distanza di quattro anni, con R. D. L. 31 maggio 1935, n. 752 contenente "Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 877 e concernente la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti in guerra", la Commissione consultiva precedentemente descritta viene soppressa (art. 1) e il "Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in Guerra" viene sostituito con un "Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero". Tale mutamento è sintomatico di quanto fosse decisiva per il regime l'attenzione posta ai cimiteri e sacrari.

Già ampiamente ridimensionata la "considerazione" per i monumenti situati in territori cittadini, il fascismo concentra le sue energie "legislative" ed i suoi intenti estetici sui grandi sacrari di guerra. Siamo insomma nel pieno di quella che Piergiovanni Genovesi definisce la terza fase del processo di appropriazione del culto dei caduti, tra il 1928 e il 1938, quando **"con la politica dei sacrari il fascismo dispiega in modo più sistematico la propria rimodulazione della celebrazione dei caduti, finalizzata ad una legittimazione del fascismo e del suo impianto autoritario e verticistico incentrato sul tema dell'obbedienza assoluta"**.⁶

6) P. Genovesi, *op. cit.*, p. 94.

I monumenti ai caduti e le trasformazioni subite durante la seconda guerra

Diversi monumenti ai caduti anche in Puglia sono esemplificativi di un fenomeno ampiamente verificatosi durante la seconda guerra mondiale, la rimozione dei bronzi al fine di fornire metallo da fondere per le esigenze belliche. Interessante è ripercorrere l'iter legislativo che a partire dal 1939 attraversa poi gli anni del conflitto e, passando per la requisizione di semplici cancellate e campane, giunge alla scelta di fondere le decorazioni bronzee di alcuni monumenti.

Il primo riferimento normativo, il R. D. L. del 26 ottobre 1939 concernente la "Disciplina della raccolta dei rottami ferrosi", convertito nella legge 10 febbraio 1940 n. 202, all'art. 1 sancisce che **"chiunque detenga, a qualsiasi titolo, rottami di ferro, acciaio e ghisa, in quantità superiore a kg. 200, ha l'obbligo di fare denuncia nei primi sette giorni di ogni mese, specificando la quantità in suo possesso alla fine del mese precedente"**.

Oggetto della denuncia sono quei materiali che **"nello stato in cui si trovino, siano inservibili per l'uso cui erano destinati"**.

Le denunce, avanzate "dalle aziende, dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o dagli Enti Pubblici direttamente al Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra" dovranno affluire all'Ente Distribuzione Rottami (art. 2).

Il successivo R. D. L. n. 1805 del 13 dicembre 1939, a pochi mesi dall'entrata in guerra (10 giugno 1940), assai più restrittivo impone che "chiunque detiene rottami o manufatti di rame non in opera in quantità superiore ai due chilogrammi è tenuto a denunciare al comune la quantità eccedente, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto-legge" (art. 1), compresi anche "i rami artistici" e che per essi le denunce devono essere distinte e precisare "il pregio artistico" (art. 2).

Un interessante ambito di applicazione viene introdotto con la legge n. 408 dell'8 maggio 1940 (**allegato 3**) concernente la "Denuncia e raccolta di cancellate di ferro e di altro metallo", che all'art. 1 prevede che entro il 31 dicembre:

tutte le cancellate di ferro o di altro metallo [...], debbono essere rimosse e cedute come rottami all'Ente Distribuzione Rottami, che le terrà a disposizione del Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra[...]per le cancellate di notevole pregio artistico o storico ovvero che abbiano carattere monumentale o che siano state già riconosciute tali a norma delle vigenti leggi per la tutela del patrimonio artistico, restando fermo l'obbligo della denuncia di cui al precedente art. 2, i proprietari rivolgeranno, entro lo stesso termine prescritto per la denuncia, una domanda motivata ai prefetti delle rispettive Provincie, per l'esclusione dall'obbligo di rimozione di dette cancellate. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti trasmetteranno per la decisione, alle Regie soprintendenze competenti alle antichità ed all'arte e, nei casi più importanti, al Ministero dell'Educazione nazionale, le domande di cui al comma precedente. Per le sole cancellate cui si riferiscono le domande inoltrate dai prefetti alle Soprintendenze od al Ministero dell'Educazione nazionale, la rimozione è sospesa fino alla decisione sulle domande stesse (art. 1-3).

Conto corrente con la posta

Anno 81° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA



PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 22 maggio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-197-50-033-52-814

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Ann.	Sem.	Trim.
In Roma, via presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 1. 200 62 45			
Alloggio (Parte III) L. 1. 240 140 100			
In Roma, via presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L. 72 45 31,50			
Alloggio (Parte III) L. 1. 180 100 70			

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vengansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i nomi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 244 (angolo Via Marco Sanguetti, 25-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 2; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiscolati della provincia del Regno. Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 2; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati e sono ed accompagnati dal relativo incasso.

SOMMARIO

Ministero dell'Interno: Risposte al voto civile . . . Pag. 1854

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGI 4 aprile 1940-XVIII, n. 464.
Nuove norme per l'esercizio del monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero Pag. 1837

LEGGI 4 aprile 1940-XVIII, n. 463.
Norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas azionali Pag. 1856

LEGGI 4 aprile 1940-XVIII, n. 466.
Classificazione delle sale cinematografiche Pag. 1839

LEGGI 12 aprile 1940-XVIII, n. 487.
Riordinamento della Giunta delle lami e nomina di un commissario Pag. 1850

LEGGI 5 maggio 1940-XVIII, n. 468.
Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo Pag. 1860

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 469.
Accertamento delle rendite dovute per la conversione dei beni immobili ad alcuni Enti ecclesiastici Pag. 1861

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 416.
Aggiunta dell'abitato di Porto, frazione del comune di Maratea (Potenza) a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 1862

REGIO DECRETO 10 aprile 1940-XVIII, n. 411.
Modificazione dell'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato, concernente il pagamento delle pensioni Pag. 1863

REGIO DECRETO 5 aprile 1940-XVIII, n. 412.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di S. Andrea Apotolo in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa di S. Marco Pag. 1863

REGIO DECRETO 5 aprile 1940-XVIII, n. 413.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di S. Martino in Teggiano (Salerno) nella nuova Chiesa del Sacro Cuore Pag. 1863

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 414.
Disposizioni concernenti cantieri di lavoro interessanti il Ministero della guerra Pag. 1863

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII.
Autorizzazione al Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica in Torino ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di orfice Pag. 1863

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 aprile 1940-XVIII.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zoli Italiani Pag. 1863

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 maggio 1940-XVIII.
Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente Zoli Italiani Pag. 1863

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.
Nomina del presidente dell'Azienda Lgotti Italiane per il quadriennio 1940-1943 Pag. 1864

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1940-XVIII.
Sostituzione di un componente, rappresentante del Ministero delle comunicazioni, della Commissione per l'esame delle petizioni di importazione dei materiali radiotelegrafici Pag. 1864

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1940-XVIII.
Disposizioni sanitarie concernenti le malattie infettive e difteriche Pag. 1864

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.
Norme relative alla distribuzione delle materie grasse per esportazione Pag. 1865

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Norme di attuazione della legge 8 maggio 1940-XVIII, n. 468, circa la denuncia e la raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo. Pag. 1865

1860

22-V-1940 (XVIII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 119

Art. 1.

Le sale cinematografiche sono classificate nelle seguenti categorie: sale cinematografiche extra, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria e di quinta categoria.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio.

Art. 2.

La classifica delle sale cinematografiche nelle categorie sopraddette è effettuata dal Prefetto, sentite le Associazioni sindacali interessate, in base ai criteri di massima fissati dal Ministero per la cultura popolare ed ha efficacia per tre anni.

Qualora durante il triennio si verificino notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato la classifica, il Prefetto può, d'ufficio o a domanda, provvedere all'assegnazione delle sale cinematografiche ad altra categoria.

Per le sale che si aprono durante il triennio la classifica ha valore per la frazione di triennio in corso.

Art. 3.

La classifica triennale e le revisioni annuali dovranno essere fatte entro il mese di maggio. Entro il successivo mese di giugno la classifica dovrà essere pubblicata nel Foglio degli annunci legali della rispettiva Provincia e comunicata a ciascuno degli esercenti interessati.

Art. 4.

Avverso la classifica del Prefetto è ammesso ricorso, entro il giorno 20 del successivo mese di luglio, al Ministro per la cultura popolare, il quale decide in via definitiva.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà fissato l'ammontare dei canoni per il noleggio dei giornali L.U.C.E. dovuti per ogni singola categoria di sale cinematografiche.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MEZZOGHIST — PAVOLINI — RUCCI — DI RENZI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGI 23 aprile 1940-XVIII, n. 467.

Riordinamento della Giunta delle lami e nomina di un commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NATIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni ed i poteri conferiti dalle disposizioni vigenti alla Giunta delle lami sono concentrati in un commissario.

Il commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute e può farsi escludere, ed in caso di necessità sostituire, da un vice-commissario.

Alla nomina del vice-commissario si provvede con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, su designazione del commissario.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MEZZOGHIST — DI RENZI — DI RENZI — TASSIARI — RUCCI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGI 8 maggio 1940-XVIII, n. 468.

Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NATIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1940-XIX tutte le cancellate di ferro o di altro metallo, comunque destinate a recitare immobili urbani o rurali, comprese quelle adibite a recitazioni parziali di immobili od alla divisione fra immobili contigui, ed in genere tutte le cancellate aventi funzione di separazione o di isolamento di immobili, esclusi i cancelli di entrata, debbono essere rimosse e coltate come rottami all'Ente distribuzione rottami, che le terrà a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La rimozione deve avvenire a cura e spese dei proprietari. Ove questi non vi provvedano nel periodo di tempo fissato dal prefetto, la rimozione sarà eseguita, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 7, dall'Ente distribuzione rottami all'atto del ritiro del materiale e a spese del proprietario, rivalendosi, fin dove possibile, sul prezzo di acquisto.

Art. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari hanno l'obbligo di far denunciare, in carta semplice, delle cancellate di cui al precedente art. 1, indicando le dimensioni (lunghezza complessiva, altezza) al podestà del Comune competente per territorio.

I podestà faranno allora le denunce all'Ente distribuzione rottami.

Fig. 12-13: Allegato 3- Legge 8 maggio 1940 - XVIII, n. 408

Si introduce nuovamente il concetto di "pregio artistico o storico" e si fa riferimento al "carattere monumentale", coinvolgendo Prefetture e Reali Soprintendenze per la decisione nel merito della rimozione. Comprese nell'obbligo di rimozione sono anche cancellate di proprietà pubblica, per le quali i Podestà devono inviare alla Prefettura gli elenchi delle recinzioni di scuole, edifici e manufatti pertinenti al comune.

Nel R. D. 18 agosto 1940 n. 1741 riguardante la disciplina delle requisizioni, all'art. 4 si precisa che non si attuano le requisizioni nel caso di cose di interesse artistico, storico e scientifico e alle raccolte di carattere culturale appartenenti allo Stato o ad altri enti, ammettendo tuttavia la requisizione ***"in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per l'educazione nazionale, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa"***.

Le successive circolari del Ministero dell'Educazione Nazionale, in data 18 ottobre e 22 novembre dello stesso anno, confermano la competenza Ministero stesso per stabilire il pregio artistico dei monumenti in bronzo passibili di requisizione, sulla scorta della documentazione raccolta. Così Prefetture e Reali Soprintendenze svolgono un ruolo determinante nella "sopravvivenza" o meno dei manufatti nel territorio.

Ulteriore riferimento normativo in aggiunta ai precedenti coinvolge nel processo di requisizione le campane: il R. D. del 23 aprile 1942 n. 505 disciplina la "raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto". È il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a poter procedere, per esigenze belliche, alla raccolta degli oggetti (art. 1).

Dall'analisi delle fonti emerge un quadro man mano sempre più definito, che coinvolge ogni tipologia di bene sacrificabile per la Patria e per la guerra. Non si sottraggono purtroppo a questo destino i numerosi bronzi che adornano i monumenti ai caduti: nonostante decreti legge e leggi inserissero il riferimento alla discrezionalità del Ministero e all'analisi del valore storico artistico dei manufatti, molto spesso la procedura di requisizione ha avuto la meglio, svuotando la storia, cancellando il ricordo dei caduti, la simbologia delle opere monumentali.

In alcuni casi al termine del conflitto le decorazioni in bronzo sono state rifatte sulla scorta delle precedenti, come accaduto in Puglia per il Monumento di Bisceglie (fig. 14).



Fig. 14: Bisceglie (BT), Mauro Albrizio - Mario Sabatelli - Mario Ferretti, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, 1923-1947 (Archivio Fotografico Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province Bari, BAT e Foggia).

In altri casi, vedasi ad esempio il Monumento ai Caduti della Città di Barletta, il monumento è stato lasciato spoglio, vuoto, "coperto" da una mancanza che è diventata essa stessa simbolo di un sacrificio (fig. 15, 16).



Fig. 15: Barletta (BT), Raffaele Ferrara, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, particolare dei bassorilievi in bronzo, 1929 (collezione privata).

Fig. 16: Barletta (BT), Raffaele Ferrara, Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, 1929 (foto a cura dell'autore dell'articolo).

Fonti bibliografiche

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 221 del 16 settembre 1919, p. 2726.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 258 del 3 novembre 1922, pp. 2807, 2808.

Circolare n. 73. Norme per i viali e parchi della Rimembranza, estratto dal "Bollettino Ufficiale" n. 52 del 28 dicembre 1922, pp. 26 – 30.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 306 del 31 dicembre 1923, pp. 7403, 7404.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 88 del 15 aprile 1926, p. 1610.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 164 del 18 luglio 1927, pp. 2966, 2967.

Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari*, Legislatura XXVIII, 1° sessione, Discussioni, Tornata del 29 maggio 1931, pp. 5096 – 5099.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 283 del 6 dicembre 1939, pp. 5570, 5571.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 290 del 15 dicembre 1939, p. 5732.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 119 del 22 maggio 1940, pp. 1860, 1861.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 226 del 26 settembre 1940, pp. 3548, 3549.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 1 del 2 gennaio 1941, pp. 11 – 28.

"Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", n. 124 del 26 maggio 1942, p. 2149.

Partito Nazionale Fascista. Mostra della Rivoluzione Fascista, a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1990.

G. L. Mosse, *Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti*, Roma 1998.

C. Pennison, A. Peretti, G. Tanti, *Il primo dopoguerra e il culto dei caduti. Documenti dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Quaderni del Centro per la Didattica della Storia", n. 6, 2003.

La Grande Guerra. Monumenti e testimonianze nelle province di Parma e Piacenza, a cura della Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza, Parma 2003.

C. Beltrami, G. Carlo, F. Villa, *Scolpire gli eroi. La scultura al servizio della memoria*, Cinisello Balsamo 2011.

"Dire in Puglia", a cura della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, n. 5, Viterbo 2014.

G. P. Piretto, *Memorie di pietra. I monumenti delle dittature*, Milano 2014.

- G. P. Treccani, *Tracce della Grande Guerra. Architetture e restauri nella ricorrenza del centenario*, in "ArchistoR", anno I, 2014, n. 1, pp. 135 – 179.
- G. Severini, *La legge di salvaguardia delle vestigia della Grande Guerra*, in AA.VV., *Il Patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Progetti di tutela e valorizzazione a 14 anni dalla legge del 2001*, Roma 2015, pp. 1291 – 1300.
- P. Genovesi, *Il culto dei Caduti della Grande Guerra nel progetto pedagogico fascista*, in L. Bellatalla (a cura di), *Lo tsunami delle guerre: guerra, educazione e scuola*, numero monografico, *Annali on-line della Storia dell'educazione e della politica scolastica*, n.1, 2015, pp. 85 - 118.
- M. Grimaldi, *Il monumento spogliato* in *L'Italia chiamò. Barletta e la Grande Guerra*. Catalogo della mostra (Barletta, 26 maggio - 28 giugno 2015), Barletta 2015, pp. 37 - 45.
- M. Grimaldi, *Il fitto mistero del Monumento ai Caduti. Che fine hanno fatto i Bronzi?* in "Il Fieramosca", Barletta, novembre 2015, pp. 35 - 37.
- M. Grimaldi, *Il fitto mistero del Monumento ai Caduti. Che fine hanno fatto i Bronzi?* in "Il Fieramosca", Barletta, dicembre 2015, pp. 42, 43.

Sitografia

www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/ICommissariGenerali.aspx (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

storia.camera.it/documenti#nav (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

www.pietredimemoria.it/when.html (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

augusto.agid.gov.it/(ultima cons. 05 – 06 – 2016)

circe.iuav.it/Venetotra2guerre/01/home.html (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/pietre/spip.php?article442 (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

D. Pisani, *La massa come fondamento. I sacrari fascisti della Grande Guerra*, in "Engramma", n. 135 aprile-maggio 2016, in www.egramma.it/eOS/index.php?id_articolo=797 (ultima cons. 05 – 06 – 2016).

D. Rancilio, D. Vecchio, L. Sala, B. Scala, V. Ghezzi, *Palazzina Gonzaghesca di Bosco Fontana. Giornate Europee del Patrimonio 2010*, in www.architetturaarc.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/giornate-2010_2.pdf (ultima cons. 05 – 06 – 2016).

"*Denuncia del Rame*" durante la II° Guerra Mondiale, in enricogiuseppelucamarchi.blogspot.it/2015/05/denuncia-del-rame-durante-la-ii-guerra.html (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

M. La Torre, *Cimitero*. *Enciclopedia Treccani*, in www.treccani.it/enciclopedia/cimitero_res-4aa92bbb-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51 (Enciclopedia-Italiana)/ (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

D. Pisani, *La memoria di pietra*, in circe.iuav.it/Venetotra2guerre/01/home.html (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

L. 12 giugno 1931, n. 877. *Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra*, in www.sefit.eu/federutility/vedilex.cfm?File=7_guerr/l31-877_00.htm (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

R.D.L. 31 maggio 1935, n. 752. *Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti in guerra*, in www.sefit.eu/federutility/vedilex.cfm?File=7_guerr/rdl35-752_00.htm (ultima cons. 05 – 06 – 2016)

M. Grimaldi, *Il monumento nudo: storia "oscena" dell'amor patrio dimenticato*, in www.barlettaviva.it/notizie/il-monumento-nudo-storia-oscena-dell-amor-patrio-dimenticato/, 3 novembre 2013(ultima cons. 05 – 06 – 2016)

Ringraziamenti

Si ringrazia per la collaborazione l'Archivio di Stato Sezione di Barletta e in particolare il funzionario responsabile dott. Michele Grimaldi.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

PROGETTO "Grande Guerra" / Programma "500 GIOVANI PER LA CULTURA"

Autore della scheda: **Ester Maria De Rosa**

Tutor responsabile: **Rosa Stella Lorusso**

2016

Testo rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY SA)